



**Comune di Vizzini**  
**Città Metropolitana di Catania**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI UFFICI SEPARATI DELLO STATO CIVILE PER LE  
CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI.**

**Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento indica i siti di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni degli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

**Art. 2 - Funzioni**

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle Funzioni di Ufficiale dello Stato civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e s.m.i.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a: Dipendenti a tempo indeterminato, Assessori Comunali, Consiglieri Comunali o Cittadini italiani che hanno i requisiti per la Elezione a Consigliere comunale.

**Art. 3 - Individuazione della "Casa Comunale" e dei Locali per la celebrazione dei matrimoni civili**

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del codice civile per la celebrazione dei matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono:
  - a) Aula Consiliare;
  - b) Ufficio di Stato Civile;
3. A richiesta è possibile celebrare i matrimoni anche in luoghi privati che debbono essere regolarmente autorizzati con determinazione sindacale e che devono rispettare i requisiti minimi di dignità e decoro in considerazione della solennità della celebrazione del rito civile.

**Art. 4 - Richiesta locali**

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile presso i locali individuati al comma 3, dell'art. 3 devono presentare domanda di concessione al Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari.

2. La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni che si intendono celebrare oltre i 180 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione.

3. Il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile o il Responsabile del luogo privato nei casi del comma 3 art. 3 entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al primo comma, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo dei detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

4. Per la richiesta dell'Aula Consiliare i nubendi devono provvedere al versamento, tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, della somma determinata con apposito provvedimento giuntale e presentare ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento all'Ufficio competente, almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio.

5. Il mancato pagamento del canone entro il termine prescritto costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

6. Qualora il matrimonio non venisse celebrato per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

7. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata celebrazione sia imputabile ai richiedenti.

#### Art 5 - Calendario ed orari di celebrazione

1. Il calendario e gli orari di celebrazioni saranno stabiliti tramite apposita delibera di G.M. che dovrà anche determinare i costi che l'utente dovrà sostenere, perseguendo l'obiettivo di non imputare all'erario comunale eventuali oneri ulteriori.

#### Art. 6 - Allestimento degli uffici comunali

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

3. Il Comune di Vizzini si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

#### Art. 7 - Prescrizioni per l'utilizzo degli uffici comunali

1. E' vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti la sala per la celebrazione del matrimonio, la somma di € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo per le spese di pulizia.

3. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti la sala.

#### Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.